

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
95	12/06/2024

Struttura proponente: SERVIZIO RISORSE UMANE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – DIRIGENZA PTA- PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO DELL'AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA, APPROVATO CON DCS 193/2023 – REVOCA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUES DELLA LEGGE N. 241/1990.

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di Giugno in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la L. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante “*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS)*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 3/5/2022 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico di natura professionale sul Servizio Risorse Umane della Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 c. 10 CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018 – al dott. Marco Marsano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto “*Presenza d'atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017-Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021*”.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 1/03/2024 recante “*Presenza d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 8/02/2024 – L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 – Nomina*



Direttore Generale dell'Agenda Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS) così come rettificato e integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2024 – insediamento”.

Sulla base dell'istruttoria del Servizio Risorse Umane dell'Area di Direzione Amministrativa all'uopo incaricato dalla Direzione Generale

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento,

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 191 del 10.08.2023 si è provveduto a concedere l'aspettativa, ai sensi dell' art. 10, comma 8, lett.a) del CCNL Area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 10/02/2004 – integrativo del CCNL del 8/6/2000, alla dott.ssa Maria Delluzio, dirigente del Servizio Finanze e Controllo dell'Area di Direzione Amministrativa, per assunzione a tempo indeterminato presso altro ente, a decorrere dal 01/09/2023 e per un periodo massimo di sei mesi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 193 del 11.08.2023, contestualmente, si provvedeva ad indire avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo – Dirigenza Pta- per le esigenze del Servizio summenzionato, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL integrativo per l'Area della Dirigenza SPTA del Comparto Sanità del 05/08/1997 - PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997 PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995;
- La predetta selezione prendeva forma dall' applicazione della L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'azienda può stipulare contratti individuali per l'assunzione di Dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi: a) in sostituzione di Dirigenti assenti, quando l'assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente”;
- Il predetto avviso è stato pubblicato sul PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO INPA in data 11/08/2023.

Preso atto:

- della nota Prot.N.0067004/2024, acclarata al protocollo generale di quest'Agenda n. AReSS/0000435 del 07/02/2024, con la quale il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale con riferimento alla procedura in oggetto, comunicava che, con atto di Giunta regionale successivo procederà a dare indicazioni in merito all'espletamento dei concorsi per dirigente amministrativo sia per

le Aziende sanitarie che per codesta Agenzia, in coerenza con la deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023;

- che, allo stato attuale, non risultano pervenute indicazioni operative in merito;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 25/01/2024 si disponeva la cessazione dell'aspettativa senza retribuzione, a decorrere dal giorno 11/12/2023 e la cessazione del rapporto di lavoro con A.Re.S.S. della dottoressa Maria Delluzio, richiesta giusta nota prot. A.Re.S.S. 0003921 del 11/12/2023;
- che è intenzione di quest'Amministrazione procedere con la predisposizione della nuova programmazione del fabbisogno di personale da immettere a regime nei ruoli dell'Agenzia, all'interno del quale, tra le altre, potrà essere previsto l'inserimento della figura professionale di Dirigente PTA da assumere a tempo pieno ed indeterminato, essendo venuta meno la straordinarietà dell'evento e le comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che ponevano l'Amministrazione nella circostanza di dover provvedere al reclutamento nel più breve tempo possibile.

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 9 dell'avviso di selezione in oggetto, *"l'AReSS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge"*;
- ai sensi dell'art. 3 dell'avviso di selezione in oggetto *"i partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando"*;
- la citata procedura selettiva, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento), non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere la sola pubblicazione del relativo bando, e la ricezione delle domande di partecipazione con scadenza 09/09/2023 e che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cfr - Cons. Stato, sent. n. 838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);
- il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse e di un mutamento della situazione di fatto che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del

- procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” (cfr Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
- non si è proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice;
 - non è stato previsto il pagamento di alcuna tassa di concorso a carico dei candidati;
 - il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di dar luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554, cfr anche TAR dell’Abruzzo, sede distaccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);
 - che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr ex multis Cons. Stato, sentenza n. 554/2013) in quanto *“la revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario.... Per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza... (TAR Umbria, Perugia, Sez I 28.03.2017 n. 250) in conseguenza “...di una rimediazione dell’assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell’intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un’attività, di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 27.01.2017, n. 85), o meglio “... ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente...” (Cons. Stato Sez. III, 29.11.2016, n. 5026);*

DELIBERA

1. **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. **di procedere** alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del bando della procedura selettiva in questione approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 193/2023;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non ha implicazioni di carattere finanziario;
4. **di dare atto** che la revoca del bando della procedura selettiva in questione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 193/2023, sarà resa nota tramite avviso all'Albo Pretorio on Line , sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di Concorso" e sul portale INPA;
5. **di attestare** che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore
Grazia Lucarelli

Il Responsabile
Marco Biagio Marsano

Il Direttore
dell'Area di Direzione Amministrativa
Francesco Fera

Il Direttore Generale
Giovanni Migliore



AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 12/06/2024

Bari, 12/06/2024

Il Segretario

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.

